


IL VADEMECUM DEI GIOVANI AVVOCATI

BREVE RICOGNIZIONE DEGLI
ADEMPIMENTI CONNESSI
ALL'ATTIVITÀ' PROFESSIONALE



PREFAZIONE

La Commissione Giovani Avvocati, istituita nel corso di questa consiliatura, nasce dalla consapevolezza delle oggettive difficoltà, anche di natura pratica, che i giovani Colleghi incontrano all'inizio della professione. Nel mese di febbraio 2022 la Commissione Giovani Avvocati si è presentata al Foro organizzando un primo evento che ha visto la partecipazione di oltre 200 Colleghi, circostanza che evidenzia l'interesse per i temi trattati.

L'intento che ha determinato il Consiglio ad istituire la Commissione è stato quello di individuare percorsi volti ad agevolare l'inserimento professionale, ad avvicinare l'istituzione ai giovani Colleghi, anche al fine di stimolare il loro interesse verso l'Ordine professionale e la politica forense, affinché l'Ordine non sia vissuto come una entità lontana e astratta, la cui l'unica funzione sia vigilare e controllare il rispetto dei doveri deontologici da parte degli iscritti agli Albi, ma anche il luogo ove ogni avvocato deve trovare ascolto. Al fine di comprendere le esigenze dei giovani Colleghi e di fornire loro un ausilio concreto per orientarsi tra i numerosi adempimenti correlati all'esercizio della professione forense, il Consiglio ha ritenuto di costituire una commissione aperta alle associazioni forensi, i cui rappresentanti hanno fornito un importante contributo alla elaborazione di questo memorandum che, sono certa, rappresenterà un valido strumento informativo.

Un sentito ringraziamento per l'ottimo lavoro alla Referente della Commissione, Consigliera Doriana De Simone, ai Consiglieri Ercole Cavarretta e Silvia Fabbri, alle Colleghe e ai Colleghi Francesco Conte, Samuele Fazzolari, Laura Lo Munno, Carlo Macchirelli, Alessandro Petitto, Chiara Rodio e Valter Vallies, in rappresentanza rispettivamente delle associazioni forensi Anf Bologna, Aiga, Ami, Associazione Avvocati Imolesi, Camera Civile "Alberto Tabanelli", Camera Penale di Bologna "Franco Bricola", Anai con l'auspicio che la Commissione Giovane Avvocati possa anche in futuro continuare il proficuo percorso intrapreso.

Italia Elisabetta d'Errico

SOMMARIO

- OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA
- AVVOCATI E PUBBLICITA'
- PROTOCOLLI VIGENTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI BOLOGNA
- IL PROCESSO PENALE TELEMATICO
- IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO
- LA MEDIAZIONE
- LE DIFESE D'UFFICIO
- DOVERI DEONTOLOGICI E OBBLIGHI DEL DIFENSORE D'UFFICIO
- DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE
- IL PARERE DI CONGRUITA'
- ALTRE TIPOLOGIE DI PARERI RICHIEDIBILI AL COA
- BANDI DI CASSA FORENSE
- BANDI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA
- BORSE DI STUDIO EROGATE DAL COA BOLOGNA
- ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI
- NOTA DELLA COMMISSIONE GIOVANI AVVOCATI

OBBLIGO DI FORMAZIONE CONTINUA

L'Avvocato e il tirocinante abilitato al patrocinio hanno l'obbligo di curare la competenza professionale mediante la partecipazione ad attività formative accreditate e di contribuire al migliore esercizio della professione nell'interesse dei clienti, dell'amministrazione della giustizia e della collettività. L'obbligo formativo decorre dal 1° gennaio successivo alla data di iscrizione all'albo.

Nell'annualità 2022 l'obbligo formativo verrà assolto mediante il conseguimento di minimo 15 crediti formativi, di cui almeno 3 nelle materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale, e 12 nelle materie ordinarie.

L'attività di aggiornamento è svolta mediante la frequenza di corsi, seminari e convegni con finalità tecnico-pratiche nelle materie del diritto sostanziale e processuale, ovvero lo svolgimento di relazioni o lezioni nelle scuole di specializzazione per le professioni legali e nei corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato; le pubblicazioni in materie giuridiche su riviste specializzate a diffusione o di rilevanza nazionale, anche *online*, ovvero pubblicazione di libri, saggi, monografie su argomenti giuridici o attinenti la professione forense; l'insegnamento in materie giuridiche presso istituti universitari ed enti equiparati; la partecipazione a commissioni di studio, gruppi di lavoro o commissioni consiliari, ministeriali o aventi carattere nazionale, nonché partecipazione quali componenti a Consigli Giudiziari o a Consigli Distrettuali di Disciplina; la partecipazione alle commissioni per gli esami di avvocato, per gli esami per l'iscrizione all'albo speciale dei cassazionisti, per il concorso in magistratura e per altri concorsi di rilevanza giuridico forense, per tutta la durata dell'esame.

Costituiscono attività di aggiornamento le attività seminariali di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o



accreditate dal CNF o dal COA secondo le rispettive competenze; nonché le attività di studio volte alla preparazione di relazioni o materiale didattico per le attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi.

L'istanza di attribuzione dei crediti deve essere inoltrata all'organismo competente entro 90 giorni dalla conclusione della relativa attività.

Sono esonerati dall'obbligo di formazione continua:

- 1) gli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per incarichi elettivi in organi istituzionali di rilievo nazionale o locale (per la durata del mandato);
- 2) gli avvocati dopo 25 anni di iscrizione all'albo o dopo il compimento del 60° anno di età;
- 3) i componenti di organi con funzioni legislative e i componenti del Parlamento europeo;
- 4) i docenti di ruolo e i ricercatori confermati delle università in materie giuridiche.

A domanda degli interessati, **possono essere esonerati** dall'obbligo formativo gli avvocati che si trovino in una **situazione di impedimento**, quali ad es.:

1. gravidanza, parto, adempimento da parte dell'uomo o della donna di doveri collegati alla paternità o alla maternità in presenza di figli minori;
2. grave malattia o infortunio o altre condizioni personali di analoga rilevanza
3. interruzione per un periodo non inferiore a sei mesi dell'attività professionale o trasferimento di questa all'estero
4. cause di forza maggiore.

Si rammenta che il regolare adempimento dell'obbligo formativo costituisce "titolo per l'iscrizione e il mantenimento della stessa negli elenchi previsti da specifiche normative o convenzioni, o comunque indicati dai Consigli dell'Ordine su richiesta di enti pubblici, per accettare la candidatura per la nomina di incarichi o di commissario di esame, sia per poter accogliere praticanti nel proprio studio, oltre che per mantenere l'iscrizione negli elenchi dei difensori d'ufficio o abilitati al patrocinio a spese dello Stato. Il mancato adempimento dell'obbligo formativo e la "mancata o infedele attestazione di adempimento dell'obbligo" costituiscono illecito disciplinare.



AVVOCATI E PUBBLICITÀ

L'attuale formulazione del Codice Deontologico Forense consente all'avvocato di fornire informazioni sulla propria attività professionale *“quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse”*, purché siano rispettati i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza e facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale.

Le tecniche di pubblicità possono essere le più disparate: sociale network, annunci a pagamento, mailing list, blog, ecc....). Contenuto e forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, avendo ad oggetto l'informazione sulla propria attività professionale, sull'organizzazione e struttura del proprio studio, sui titoli scientifici e professionali posseduti (l'avvocato può utilizzare il titolo accademico di professore solo se sia o sia stato docente universitario di materie giuridiche; specificando in ogni caso la qualifica e la materia di insegnamento, indicando comunque il titolo professionale, la denominazione dello studio e l'Ordine di appartenenza; non è permesso l'utilizzo dell'appellativo «specialista» se non si è conseguito il titolo a norma del relativo decreto). Non è consentita la divulgazione di notizie riservate o coperte dal segreto professionale né equivoche, ingannevoli, denigratorie, suggestive o che contengano riferimenti a titoli, funzioni o incarichi non inerenti l'attività professionale.

E' vietata la diffusione del nome dei propri clienti, ancorché questi vi consentano, così come del nome di nominativi di professionisti e di terzi non organicamente o direttamente collegati con lo studio dell'avvocato.

Permane il divieto di fornire informazioni comparative rispetto all'operato di altri professionisti, o a carattere equivoco, denigratorio, suggestivo o contenenti riferimenti non inerenti l'attività professionale, nonché l'obbligo di rispettare i principi di dignità e decoro della professione.

All'avvocato è garantita, quindi, sulla rete ampia libertà di espressione e comunicazione, con l'eccezione di contegni che portino ad una commistione tra la qualità di avvocato ed altre attività, dando luogo, così, ad una elusione del principio di correttezza dell'informazione, nonché alla violazione dei criteri di trasparenza e veridicità. Questi, infatti, in ogni attività che comporta la loro esposizione personale al pubblico, devono improntare la propria condotta ai principi di dignità e decoro, canoni cui è palesemente contraria la pubblicazione online sul proprio sito web, ad esempio, di fotografie provocanti.

L'avvocatura deve fornire di sé costantemente un'immagine decorosa e dignitosa.

PROTOCOLLI VIGENTI PRESSO GLI UFFICI GIUDIZIARI DI BOLOGNA

I Protocolli sono frutto di costante collaborazione e compartecipazione di attività e risorse fra i vari operatori del settore (magistrati, avvocati, personale di cancelleria). Nel quotidiano esercizio della professione l'avvocato deve dunque conoscerne e utilizzarne come punto di riferimento le indicazioni

PROTOCOLLI TRIBUNALE:

Sul sito del Tribunale di Bologna all'indirizzo:

<https://www.tribunale.bologna.giustizia.it/protocolli>

sono presenti, dal più recente, al più risalente, tutti i Protocolli sottoscritti dal Tribunale Ordinario di Bologna, tra i quali, in tema di:

Organismi di composizione della crisi, per favorire la conoscenza della procedura;

Misure di intervento per la riduzione del disagio abitativo, per definire modalità e procedure di utilizzo di risorse statali e regionali;

Esecuzioni civili, per disciplinare i rapporti fra i vari operatori della giustizia, favorire gli aspetti pratici e operativi relativi alla riforma del processo esecutivo;

Gestione copie di cortesia, per condividere prassi operative;

Notifiche in proprio tramite pec, per favorire la conoscenza di requisiti e modalità di esecuzione delle stesse;

Generale per le udienze civili, per fornire indicazioni collaborative fra i protagonisti del sistema giustizia;

Innovazione permanente del servizio giustizia attraverso l'ampliamento del PCT;

Procedimenti in materia di famiglia e persone, per dare indicazioni operative specifiche;

Procedimento per convalida di sfratto, per rendere noti i principali orientamenti giurisprudenziali, offrendo un contesto di chiarezza ed intellegibilità operativa;

Affidamento di incarichi giudiziari e stragiudiziali e pari opportunità, per garantire una corretta ed effettiva rotazione degli incarichi, che rispetti il principio delle pari opportunità di genere;

Osservatorio sulla giustizia civile, per costituire un tavolo permanente di confronto e aggregazione fra le tre componenti istituzionali.

Inoltre, sempre sul sito del Tribunale di Bologna, sono pubblicati:

- il Protocollo sulla redazione degli atti processuali, per favorire prassi di concentrazione e immediatezza degli atti processuali (<https://bit.ly/3vOzAaT>);

- le Linee guida per la trattazione delle udienze, valide fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria (<https://bit.ly/3sTp00J>).

Infine, sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna è pubblicato:

- il Protocollo sulle spese straordinarie nei procedimenti in materia familiare, al fine di ridurre il contenzioso relativamente all'individuazione degli obblighi (<https://bit.ly/3KtctXs>).

PROTOCOLLI IN MATERIA PENALE:

Protocollo per la liquidazione dei compensi in materia penale nelle procedure di patrocinio a spese dello Stato e difese d'ufficio (<https://bit.ly/3hPCCDO>):

- disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato (con – anche – la predisposizione di facsimile di istanza) nonché le modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione degli onorari del difensore.

A far data dal 15 settembre 2020, le istanze di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e del difensore d'ufficio sono depositate presso la cancelleria del magistrato competente esclusivamente mediante modalità telematica.

- quantifica i compensi da richiedere a seconda dell'autorità giudiziaria procedente, della fase del procedimento e dell'attività svolta dal difensore;

Protocollo per le udienze penali: disciplina le modalità di svolgimento delle udienze innanzi il Tribunale (in composizione monocratica e collegiale) e il GIP/GUP, prevedendo regole generali e specifiche per i difensori, il Pubblico Ministero e il Giudice (<https://bit.ly/364iJq4>);

Protocollo tra il Tribunale di Bologna e l'Ufficio di Esecuzione Penale Esterna per lo svolgimento della messa alla prova ai sensi della Legge n. 67/2014 (<https://bit.ly/3vSctwf>);

Nuove modalità operative per l'applicazione del disposto di cui all'art. 165 comma 5 c.p.p. (<https://bit.ly/3vOAlky>).

PROTOCOLLI CORTE D'APPELLO:

Sul sito dell'Ordine degli Avvocati di Bologna sono pubblicati:

- il Protocollo per i procedimenti civili innanzi alla Corte d'Appello di Bologna, che contiene raccomandazioni alla collaborazione fra i diversi attori del processo (<https://bit.ly/3HRKSh8>);

- il Protocollo per la regolamentazione delle nuove modalità di rilascio delle formule esecutive, che contiene modalità operative di richiesta rilascio della formula esecutiva telematica (<https://bit.ly/3KupJvh>);

Inoltre, sul sito del Ministero della Giustizia è pubblicato all'indirizzo:

il Protocollo per lo svolgimento delle udienze civili mediante trattazione scritta, che contiene indicazioni valide fino alla conclusione dell'emergenza sanitaria (<https://bit.ly/3tCkRxa>).

PROTOCOLLI IN MATERIA PENALE:

Protocollo per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati: disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione e quantifica i compensi da richiedere avuto riguardo alla natura del procedimento e all'impegno professionale (<https://bit.ly/3Mqsxeu>);

Protocollo concernente Linee guida per lo svolgimento dei giudizi penali di appello ex art. 23 *bis* D.L. n. 137/2020, in vigore sino al 31 dicembre 2022;

PROTOCOLLI PROCURA GENERALE PRESSO LA CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA:

Criteri per il concordato in appello ex art. 599 bis c.p.p. (<https://bit.ly/3hO4Mz1>);

PROTOCOLLI PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLOGNA:

Protocollo per la presentazione delle denunce-querelle presso gli uffici di polizia o presso le Sezioni di Polizia Giudiziaria (<https://bit.ly/3IRT3LC>);

Linee guida in tema di patteggiamenti in relazione ai reati di cui all'ufficio D.A.S. 1 (<https://bit.ly/3CrIiNF>).

PROTOCOLLI TRIBUNALE DI SORVEGLIANZA DI BOLOGNA:

Protocollo per le udienze (<https://bit.ly/3sR3LfL>);

Protocollo per la liquidazione dei compensi professionali ai difensori delle persone ammesse al patrocinio a spese dello Stato ed equiparati (<https://bit.ly/3vSf0Xh>);

PROTOCOLLI TRIBUNALE PER I MINORENNI DELL'EMILIA ROMAGNA IN BOLOGNA:

Protocollo per la liquidazione dei compensi ai difensori d'ufficio e con patrocinio a spese dello Stato (<https://bit.ly/35YNoom>);

PROTOCOLLI GIUDICE DI PACE DI BOLOGNA:

Protocollo sulla liquidazione dei compensi dei difensori d'ufficio e dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato (<https://bit.ly/3vSk266>):

- disciplina le modalità di presentazione dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nonché le modalità di presentazione dell'istanza di liquidazione degli onorari del difensore [1];
- quantifica i compensi da richiedere a seconda della fase del procedimento e dell'attività svolta dal difensore

[1] Con l'entrata in vigore dell'art. 37 bis del D.L. n. 76/2020, a far data dal 15.09.2020 le istanze di liquidazione degli onorari del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato e del difensore d'ufficio sono depositate in modalità telematica presso la cancelleria del magistrato competente.

IL PROCESSO PENALE TELEMATICO

Deposito atti mediante il Portale del Processo Penale Telematico (PPPT)

Tipologia di atti da depositare esclusivamente mediante Portale Deposito atti Penali (PDP)

Si depositano esclusivamente mediante PDP i seguenti atti (cfr. all'art. 24 comma 1 D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, convertito con modificazioni dalla Legge n. 176 del 18 dicembre 2020; Decreto Ministero della Giustizia del 13 gennaio 2021):

- memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p.;
- opposizione alla richiesta di archiviazione ex art. 410 c.p.p.;
- querela ex art. 336 c.p.p. e relativa procura speciale;
- nomina del difensore;
- rinuncia al mandato ex art. 107 c.p.p.;
- revoca del mandato ex art. 107 c.p.p.

Modalità e termini per il deposito:

Il deposito con modalità telematica avviene attraverso il servizio esposto sul PDP, accessibile all'indirizzo <https://pst.giustizia.it>.

Il deposito di intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali.

Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenze.

Formato dell'atto da depositare e dei documenti allegati

- L'atto da depositare telematicamente deve rispettare i seguenti requisiti (cfr. art. 5 comma 1 del Provvedimento del DGSIA del 24 febbraio 2021):
- formato PDF con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4);
- deve essere ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale (non è ammessa la scansione di immagini).

I documenti allegati all'atto da depositare telematicamente devono rispettare i seguenti requisiti (cfr. art. 5 comma 2 del Provvedimento del DGSIA del 24 febbraio 2021):

- formato PDF con dimensioni cm 21,00 per 29,70 (formato A4);
- devono essere sottoscritti con firma digitale.

Se l'atto da depositare è la nomina del difensore, qualora il procedimento sia in fase di indagine preliminare e non sia stato ancora emesso o non sia previsto uno degli avvisi di cui agli artt. 408, 411 o 415 bis c.p.p., deve essere allegato un c.d. "atto abilitante".

Le disposizioni relative al deposito degli atti mediante PDP restano in vigore sino al 31 dicembre 2022 (cfr. art. 16 D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021).

Deposito atti a mezzo posta elettronica certificata (pec)

Per tutti gli atti, documenti e istanze diversi da quelli che devono essere depositati esclusivamente mediante PDP (quindi quelli previsti dall'art. 24 commi 1 e 2 D.L. n. 137/20), comprese le impugnazioni, è consentito il deposito con valore legale mediante invio (dall'indirizzo di posta elettronica certificata del difensore) agli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari ed indicati nel Provvedimento del DGSIA (cfr. Provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020) – cfr. art. 24 comma 6 *bis* D.L. n. 137/20)

Quando il deposito a mezzo PEC ha ad oggetto un'impugnazione, l'atto in forma di documento informatico è sottoscritto digitalmente secondo le modalità indicate con il provvedimento del DGSIA e contiene la specifica indicazione degli allegati, che sono trasmessi in copia informatica per immagine, sottoscritta digitalmente dal difensore per conformità all'originale.

L'impugnazione è inammissibile – oltre che nei casi previsti dall'art. 591 c.p.p. – quando:

- l'atto di impugnazione non è sottoscritto digitalmente dal difensore;
- le copie informatiche per immagine non sono sottoscritte digitalmente dal difensore per conformità all'originale;
- l'atto è trasmesso da un indirizzo PEC non presente nel Registro generale degli indirizzi certificati;
- l'atto è trasmesso a un indirizzo PEC diverso da quello indicato per l'ufficio di destinazione dal provvedimento del DGSIA.



Primo Presidente donna dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

IL PATROCINIO A SPESE DELLO STATO

Il Testo Unico in materia di spese di giustizia (D.P.R. n. 115/2002) disciplina (agli articoli dal 74 al 141) l'istituto del patrocinio a spese dello Stato che consente ai cittadini non abbienti (nonché agli stranieri regolarmente soggiornanti e agli apolidi nelle stesse condizioni economiche) di accedere alla giustizia con spese "anticipate" dallo Stato. Al beneficio possono essere ammessi anche gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non esercitino attività economica.

Il beneficio consente la copertura di tutte le spese e i compensi (che sono anticipati dallo Stato) dovuti per l'attività giudiziale e per le (sole) attività strettamente dipendenti dall'adempimento del mandato difensivo.

Il limite reddituale

Per poter accedere al beneficio, il richiedente deve essere titolare di un reddito inferiore a quello determinato ogni due anni con decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia (attualmente pari ad euro 11.746,68 ai sensi decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia del 23 luglio 2020, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 2021) – cfr. art. 76 comma 1 D.P.R. n. 115/2002.

Il reddito rilevante è dato dalla somma del reddito del richiedente e di quello dei familiari con cui convive. Il limite è tuttavia aumentato, per i giudizi penali, di 1.032,91 per ogni componente del nucleo familiare ulteriore al richiedente (cfr. artt. 76 comma 2 e 92 D.P.R. n. 115/2002).

Si tiene conto del solo reddito personale del richiedente, quando sono oggetto della causa diritti della personalità oppure nei casi in cui per l'oggetto del giudizio vi sia conflitto di interesse tra il richiedente e gli altri componenti del nucleo familiare.

In deroga ai limiti di reddito previsti dall'art. 76 D.P.R. n. 115/2002, possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato (cfr. art. 76 commi 4 *ter* e 4 *quinqües* D.P.R. n. 115/2002):

- nei procedimenti penali, la persona offesa dai reati di cui agli artt. 572 c.p. ("Maltrattamenti contro familiari e conviventi"), 583 *bis* c.p. ("Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili"), 609 *bis* c.p. ("Violenza sessuale"), 609 *quater* c.p. ("Atti sessuali con minorenne"), 609 *octies* c.p. ("Violenza sessuale di gruppo") e 612 *bis* c.p. ("Atti persecutori);
- nei procedimenti penali, la persona offesa minorenne dai reati di cui agli artt. 600 c.p. ("Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù"), 600 *bis* c.p. ("Prostituzione minorile"), 600 *ter* c.p. ("Pornografia minorile"), 600 *quinqües* c.p. ("Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile"), 601 c.p. ("Tratta di persone"), 602 c.p. ("Acquisto e alienazione di schiavi"), 609 *quinqües* c.p. ("Corruzione di minorenne" e 609 *undecies* c.p. ("Adescamento di minorenni");

Presentazione della domanda

Procedimenti civili

La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato si presenta **presso la segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati** competente territorialmente.

Ai sensi dell'art.124 del D.P.R. 115/2002 “Il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo in cui ha sede il magistrato davanti al quale pende il processo, ovvero, se il processo non pende, quello del luogo in cui ha sede il magistrato competente a conoscere del merito. Se procede la Corte di cassazione, il Consiglio di Stato, ovvero le sezioni riunite o le sezioni giurisdizionali centrali presso la Corte dei conti, il consiglio dell'ordine competente è quello del luogo ove ha sede il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato”.

Per la presentazione della domanda, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna si è dotato di un nuovo software di gestione (SFERA), con il quale gli iscritti possono depositare e visualizzare l'andamento della pratica di patrocinio a spese dello Stato (<http://www.albosfera.it>).

Dal 31 gennaio 2021 il deposito telematico tramite SFERA è l'unica modalità di invio delle istanze di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Contro i provvedimenti di inammissibilità o rigetto è possibile riproporla davanti al magistrato competente.

L'ammissione è in ogni caso anticipata e provvisoria, in quanto il provvedimento è inviato all'Ufficio delle Entrate per la verifica dei redditi dichiarati.

Procedimenti amministrativi e tributari

Nel caso dei **giudizi amministrativi e tributari** la domanda **non** va presentata al Consiglio dell'Ordine, bensì davanti a speciali commissioni.

In particolare, presso il Consiglio di Stato, il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e ogni tribunale amministrativo regionale e relative sezioni staccate è istituita una commissione per l'ammissione anticipata e provvisoria al patrocinio a spese dello Stato, composta da due magistrati amministrativi, designati dal presidente e da un avvocato, designato dal presidente dell'Ordine degli avvocati del capoluogo in cui ha sede l'organo (v. art. 14, allegato 2, del d. lgs. 2 luglio 2010, n. 104

Anche presso le Commissioni Tributarie è istituita apposita commissione ai sensi degli artt. 138 e ss. del D.P.R. 115/2002 che svolge le funzioni attribuite, per i giudizi civili, al Consiglio dell'Ordine.

Procedimenti penali

L'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata – dall'interessato o dal difensore – mediante deposito in cancelleria o invio a mezzo raccomandata – all'ufficio del magistrato innanzi al quale pende il processo (cfr. art. 93 comma 1 D.P.R. n. 115/2002).

Se non è ancora stata esercitata l'azione penale e, dunque, il procedimento è nella fase delle indagini preliminari l'istanza è presentata al Giudice per le Indagini Preliminari.

Se procede la Corte di cassazione, l'istanza è presentata all'ufficio del magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato (cfr. art. 93 comma 1, ultima parte, D.P.R. n. 115/2002).

Se l'interessato è detenuto o internato, l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata per il tramite del direttore dell'istituto di pena ove è detenuto o internato (cfr. art. 93 comma 3 D.P.R. n. 115/2002 e art. 123 comma 1 c.p.p.).

Se l'interessato è in stato di arresto o di detenzione domiciliare o custodito in un luogo di cura l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato è presentata per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria (cfr. art. 93 comma 3 D.P.R. n. 115/2002 e art. 123 comma 2 c.p.p.).

Contenuto della domanda

L'istanza è redatta in carta in semplice e, a pena di inammissibilità, deve contenere (cfr. art. 79 D.P.R. n. 115/2002):

- la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo a cui si riferisce, se già pendente;
- le generalità e il codice fiscale dell'interessato e dei componenti della famiglia anagrafica;
- una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione; per i redditi prodotti all'estero, il cittadino di Stati non appartenenti all'Unione Europea, deve corredare l'istanza con una certificazione dell'autorità consolare competente, che attesti la veridicità di quando dichiarato

dall'interessato (cfr. art. 79 comma 2 D.P.R. n. 115/2002).

- La certificazione dell'autorità consolare può essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'interessato (cfr. art. 94 comma 2 D.P.R. n. 115/2002)
- L'impegno a comunicare, fino a che il processo non sia definito, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nell'anno precedente, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di 1 anno, dalla data di presentazione dell'istanza (o dalla precedente comunicazione di variazione).

Recupero delle spese da parte dello Stato

Lo Stato recupera le spese nei confronti della parte ammessa al beneficio nei casi in cui ne sia disposta la revoca con efficacia retroattiva (es. mancanza originaria delle condizioni reddituali).

Nei procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari, laddove la parte ammessa al beneficio risulti vittoriosa in giudizio, la condanna della controparte soccombente al pagamento delle spese di lite è pronunciata in favore dello Stato (art. 133 D.P.R. 115/2002).

Tuttavia, se non avviene il recupero nei confronti della parte soccombente, lo Stato ha diritto di rivalsa nei confronti del beneficiario vittorioso quando *“la vittoria della causa o la composizione della lite ha messo la parte ammessa al patrocinio in condizione di poter restituire le spese erogate in suo favore”* (art. 134 D.P.R. 115/2002).

L'elenco degli Avvocati per il patrocinio a spese dello Stato e il divieto di richiedere compensi alla parte assistita

Ciascun Avvocato può fare richiesta di essere inserito nell'apposito elenco formato dal Consiglio dell'Ordine per lo svolgimento di incarichi in favore di coloro che beneficiano del patrocinio a spese dello Stato.

Per poter essere inserito nell'elenco, l'Avvocato deve essere iscritto all'Albo degli avvocati da almeno due anni e non deve aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento negli ultimi cinque anni.

L'Avvocato deve inoltre essere in possesso di attitudini ed esperienza professionale specifica, distinguendo tra "processi civili, penali, amministrativi, contabili, tributari ed affari di volontaria giurisdizione".

All'Avvocato è fatto divieto di percepire (o richiedere) qualsivoglia compenso o rimborso dalla parte assistita. Le violazioni al divieto costituiscono "grave illecito disciplinare e professionale" (art. 85 D.P.R. 115/2002).

Casi di esclusione e inammissibilità

L'ammissione al patrocinio a spese dello Stato è esclusa

- nel processo penale, per i condannati con sentenza definitiva per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (cfr. art. 91 D.P.R. n. 115/2002);
- per chi abbia più di un difensore;
- nelle cause per cessione di crediti e ragioni altrui, ad eccezione del caso in cui la cessione appare indubbiamente fatta in pagamento di crediti o ragioni preesistenti (cfr. art.121 D.P.R. n. 115/2002);
- nei procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari, il patrocinio non è ammesso se la pretesa appaia manifestamente infondata.

La domanda, inoltre, è inammissibile quando **non** contiene:

- a) la richiesta di ammissione al patrocinio e l'indicazione del processo cui si riferisce, se esso è già pendente (art. 79, comma 1, lett. a), D.P.R. n. 115/2002);
- b) le generalità dell'interessato e dei componenti la famiglia anagrafica, unitamente ai rispettivi codici fiscali (art. 79, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 115/2002);

Patrocinio a spese dello Stato e mediazione civile

- c) una dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 46, comma 1, lett. o), D.P.R. 445/2000 attestante le condizioni di reddito previste per l'ammissione (art. 79, comma 1, lett. c), n. D.P.R. 115/2002);
- d) l'impegno a comunicare, fino alla definizione del processo, le variazioni rilevanti dei limiti di reddito, verificatesi nel precedente anno, entro 30 giorni dalla scadenza del termine di un anno, dalla data di presentazione dell'istanza o della eventuale precedente comunicazione di variazione (art. 79, comma 1, lett. d), D.P.R. n. 115/2002);
- e) nei procedimenti civili, amministrativi, contabili e tributari, le enunciazioni in fatto e in diritto che valgano a dimostrare la non manifesta infondatezza della pretesa che si intende far valere in giudizio (art. 122, D.P.R. n. 115/2002);
- f) la sottoscrizione dell'istante autenticata dal difensore (art. 78, D.P.R. n. 115/2002) oppure con le modalità di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, D.Lgs.28/2010, nei casi in cui la mediazione costituisca condizione di procedibilità della domanda (cd. "mediazione obbligatoria") o sia stata disposta dal giudice (cd. "mediazione delegata") la parte che ricada nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato **non deve versare alcuna indennità**.

La disposizione, tuttavia, non prevede un'estensione dell'intera disciplina sul patrocinio a spese dello Stato. Parte della giurisprudenza (v. Cassazione civile sez. II, 31/08/2020, n.18123) aveva ritenuto non liquidabile compenso al difensore per la fase della mediazione, cui non è seguita la proposizione della lite, mentre il beneficio sarebbe stato applicabile (solo) nelle ipotesi in cui la mediazione si fosse conclusa negativamente con conseguente instaurazione del giudizio (o nei casi di mediazione delegata) in virtù di quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 115/2002 che estende l'ambito di applicabilità anche "*per tutte le eventuali procedure, derivate ed accidentali, comunque connesse*".

La Corte costituzionale, con sentenza n. 10 del 2022 (con pronuncia "additiva") ha però dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 74, comma 2, e 75, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, proprio "*nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'art. 5, comma 1-bis, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28 (Attuazione dell'articolo 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, in materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali), quando nel corso degli stessi è stato raggiunto un accordo*". La Corte, inoltre, intervenendo anche sull'art.83, comma 2, ha disposto che in tali casi "*alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia*".

LA MEDIAZIONE

La mediazione civile e commerciale è uno strumento per la risoluzione delle controversie alternativo al giudizio ed è disciplinata dal D.Lgs. n.28/2010 come modificato dalla L. 98/2013. La mediazione può essere obbligatoria, delegata o demandata dal Giudice oppure volontaria.

Le ipotesi di mediazione obbligatoria in cui lo svolgimento del primo incontro è condizione di procedibilità dell'azione giudiziale riguardano le controversie in materia di:

- condominio;
- diritti reali;
- divisione;
- successioni ereditarie;
- patti di famiglia;
- locazione;
- comodato;
- affitto di aziende;
- risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria;
- risarcimento del danno derivante da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità;
- contratti assicurativi, bancari e finanziari.

La condizione di procedibilità prevista dalla legge è adempiuta mediante la partecipazione al cd primo incontro informativo.

Lo svolgimento della mediazione non può precludere la concessione dei provvedimenti urgenti e cautelari (né la trascrizione della domanda giudiziale). Restano perciò esclusi dall'ambito di applicazione della mediazione obbligatoria:

- i procedimenti per ingiunzione, inclusa l'opposizione, fino alla pronuncia sulle istanze di concessione e sospensione della provvisoria esecuzione. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19596 a tal proposito hanno previsto: *“Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a controversie soggette a mediazione obbligatoria, una volta decise le istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto, l'onere di promuovere la procedura di mediazione grava sulla parte opposta; con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità dell'opposizione conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo”*;
- procedimenti per convalida di licenza o sfratto, fino al mutamento di rito di cui all'art. 667 c.p.c.;
- procedimenti di consulenza tecnica preventiva al fine della composizione della lite, di cui all'articolo 696-bis del codice di procedura civile;
- i procedimenti possessori, fino alla pronuncia dei provvedimenti di cui all'art. 703 c.p.c., comma 3, c.p.c.;
- i procedimenti di opposizione o incidentali di cognizione relativi all'esecuzione forzata;
- i procedimenti relativi all'azione civile esercitata nel processo penale;
- i procedimenti in camera di consiglio.

Nel procedimento di mediazione è prevista la comparizione personale delle Parti assistite da un difensore munito di apposita procura, pur potendo le stesse farsi sostituire da un rappresentante sostanziale, purchè dotato di apposita procura sostanziale . *“La parte deve conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione con il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto ovvero deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito di poteri per la soluzione della controversia”*(Cassazione sentenza n. 8473/2019).

Né la generale procura alle liti, anche se rilasciata in forma notarile, né tanto meno la generale procura alle liti autenticata dallo stesso difensore integrano i requisiti richiesti dalla Corte di legittimità al fine di affermare che al terzo sostituto sia stata conferita valida procura speciale sostanziale, con la conseguenza che laddove il Giudice rilevasse l'assenza di tale procura sostanziale in capo a colui che ha sostituito la parte nell'incontro informativo di mediazione obbligatoria, dovrà dichiarare l'improcedibilità del giudizio per mancato avveramento della condizione di procedibilità prevista dalle norme ex art. 5 d.lgs. n. 28/2010.

Patrocinio a spese dello Stato

L'art. 17 dl Dlg. 28/2010, al comma 5-bis prevede che quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell'art. 5, comma 1 bis (mediazione obbligatoria) ovvero è disposta dal giudice ai sensi dell'art. 5 comma 2 (mediazione delegata), all'organismo non sia dovuta nessuna indennità dalla parte che si trovi nelle condizioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello stato ai sensi dell'art. 76 del t.u. sulle spese di giustizia (D.p.r. n. 115/2002). La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello stato va presentata al competente Ufficio presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, secondo le modalità previste per le altre istanze. Con sentenza n. 10 depositata il 20 gennaio 2022, la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale degli [artt. 74, comma 2](#), e [75, comma 1](#), del T.U. delle spese di giustizia, nella parte in cui non prevedono che il patrocinio a spese dello Stato sia applicabile anche all'attività difensiva svolta nell'ambito dei procedimenti di mediazione di cui all'[art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010](#), quando nel corso dei medesimi è stato raggiunto un accordo, nonché del successivo [art. 83, comma 2](#), dello stesso T.U., nella parte in cui non prevede che, in tali ipotesi, alla liquidazione in favore del difensore provveda l'autorità giudiziaria che sarebbe stata competente a decidere la controversia.

La mediazione familiare consiste in un servizio alle famiglie mirato al raggiungimento di accordi finalizzati alla riorganizzazione dei legami familiari tra coniugi e conviventi, (separazione consensuale, divorzio congiunto, procedimenti di Volontaria Giurisdizione, in materia di famiglia, unioni civili tra persone dello stesso sesso e convivenze di fatto) ed endo-familiari (es. gestione e cura dell'anziano, etc.).

Le Parti vi possono accedere dietro invito del Giudice oppure su iniziativa di una o di entrambe le parti, nonché degli operatori del diritto coinvolti nella gestione del conflitto nelle relazioni familiari.

Sono previsti due distinti percorsi:

1) LA MEDIAZIONE FAMILIARE che vede la partecipazione personale delle Parti senza l'assistenza dell'avvocato la cui presenza è limitata solo al primo e all'ultimo incontro ovvero durante gli incontri congiunti qualora il mediatore o i difensori lo ritengano opportuno.

Sono fatti salvi i casi di mediazione volontaria ove l'assistenza tecnica non sarebbe richiesta in sede giurisdizionale, ovvero ove entrambe le parti si rivolgano all'ODM senza il ministero del difensore.

2) LA NEGOZIAZIONE ASSISTITA CON L'AUSILIO DEL MEDIATORE FAMILIARE alla quale le Parti partecipano personalmente con l'assistenza di rispettivi avvocati.

Il mediatore familiare opera come professionista imparziale e indipendente per favorire la composizione del conflitto tra le parti nel procedimento di negoziazione, o in una fase di esso, ovvero al fine di favorire il raggiungimento di intese che si tradurranno in accordi di negoziazione assistita finalizzata alla separazione e/o al divorzio, ovvero in ricorsi congiunti al Tribunale ai medesimi fini.

Obblighi degli avvocati che assistono la Parte nella mediazione civile e commerciale

Si ritiene opportuno ricordare le norme che consentono alle parti ed ai rispettivi difensori nel procedimento di mediazione, di affrontare il percorso di risoluzione del conflitto senza riportare conseguenze nell'esprimere o addurre motivazioni circa le proprie azioni, ed in particolare, gli articoli 9 e 10 del D.lgs 28/2010 che svolgono un ruolo fondamentale.

Ø L'art. 9 del D.Lgs. 28/2010, "Dovere di riservatezza":

1. Chiunque presta la propria opera o il proprio servizio nell'organismo o comunque nell'ambito del procedimento di mediazione è tenuto all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante il procedimento medesimo.
2. Rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il mediatore è altresì tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre parti.

Ø art. 10 del D.Lgs. 28/2010 "Inutilizzabilità e segreto professionale"

1. Le dichiarazioni rese o le informazioni acquisite nel corso del procedimento di mediazione non possono essere utilizzate nel giudizio avente il medesimo oggetto anche parziale, iniziato, riassunto o proseguito dopo l'insuccesso della mediazione, salvo consenso della parte dichiarante o dalla quale provengono le informazioni. Sul contenuto delle stesse dichiarazioni e informazioni non è ammessa prova testimoniale e non può essere deferito giuramento decisorio.
2. Il mediatore non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nel procedimento di mediazione, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Al mediatore si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e si estendono le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto applicabili.

Entrambi gli articoli sono stati posti dal legislatore a salvaguardia delle potenzialità conciliative della mediazione, nel rispetto della libertà delle parti che possono sempre acconsentire all'uso delle informazioni o fornirle esse stesse in sede di confessione - *sia pur provocata da interrogatorio formale, ritenuto esperibile in quanto non vietato dalle norme* -.

Valenza deontologica degli artt. 9 e 10 D.lgs 231/2010 e richiami al C.d.f.

Si evidenzia la valenza deontologica degli artt. 9 e 10, in quanto specificazione dei canoni, con portata più generale, dettati dal codice deontologico forense.

Infatti il legislatore, sia pur sotto il diverso *nomen iuris* utilizzato per i citati articoli, ossia “*dovere di riservatezza*” ed “*inutilizzabilità e segreto professionale*” - con cui ha voluto richiedere al difensore di mantenere riservate tutte le dichiarazioni ed informazioni acquisite nell’ambito della procedura di mediazione -, ha specificato con riferimento alla mediazione, gli artt. 13 e 28 commi 1-3 del codice deontologico forense, già previsti per tutta l’attività professionale e difensiva.

➤ art. 13 codice deontologico:

L’avvocato è tenuto, nell’interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze in qualsiasi modo apprese nell’attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell’attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali.

➤ art. 28 co. 1-3 codice deontologico

1. È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell’avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull’attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato.
2. L’obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato.
3. L’avvocato deve adoperarsi affinché il rispetto del segreto professionale e del massimo riserbo sia osservato anche da dipendenti, praticanti, consulenti e collaboratori, anche occasionali, in relazione a fatti e circostanze apprese nella loro qualità o per effetto dell’attività svolta.
4. *(omissis)*
5. *(omissis)*

Infine, si evidenzia come gli artt. 9 e 10 del D.lgs 231/2010 costituiscano anche criteri di individuazione dello specifico dovere di diligenza cui il professionista è tenuto nell’esercizio del mandato, previsto dall’**art. 12 del codice deontologico**: << *L’avvocato deve svolgere la propria attività con coscienza e diligenza, assicurando la qualità della prestazione professionale*>>.

Rapporti con il mediatore

L'art. 54 del codice deontologico "Rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti e consulenti tecnici" prevede che i divieti e doveri previsti per l'avvocato all'art. 53, commi 1, 2 e 4, - *sotto riportato* - si applichino anche ai rapporti con arbitri, conciliatori, mediatori, periti, consulenti tecnici d'ufficio e della controparte.

art. 53 codice deontologico "rapporti con i magistrati"

1. I rapporti con i magistrati devono essere improntati a dignità e a reciproco rispetto.
2. L'avvocato, salvo casi particolari, non deve interloquire con il giudice in merito al procedimento in corso senza la presenza del collega avversario.
3. *(omissis)*
4. *L'avvocato non deve approfittare di rapporti di amicizia, familiarità o confidenza con i magistrati per ottenere o richiedere favori e preferenze, né ostentare l'esistenza di tali rapporti.*
5. *(omissis)*
6. *(omissis)*

Doveri dell'avvocato mediatore

Art. 62 codice deontologico "Mediazione"

1. L'avvocato che svolga la funzione di mediatore deve rispettare gli obblighi dettati dalla normativa in materia e le previsioni del regolamento dell'organismo di mediazione, nei limiti in cui queste ultime previsioni non contrastino con quelle del presente codice.
2. L'avvocato non deve assumere la funzione di mediatore in difetto di adeguata competenza.
3. Non deve assumere la funzione di mediatore l'avvocato:
 - a) che abbia in corso o abbia avuto negli ultimi due anni rapporti professionali con una delle parti;
 - b) se una delle parti sia assistita o sia stata assistita negli ultimi due anni da professionista di lui socio o con lui associato ovvero che eserciti negli stessi

locali. In ogni caso costituisce condizione ostativa all'assunzione dell'incarico di mediatore la ricorrenza di una delle ipotesi di riconsunzione degli arbitri previste dal codice di rito.

4. L'avvocato che ha svolto l'incarico di mediatore non deve intrattenere rapporti professionali con una delle parti:

- a) se non siano decorsi almeno due anni dalla definizione del procedimento;
- b) se l'oggetto dell'attività non sia diverso da quello del procedimento stesso.

Il divieto si estende ai professionisti soci, associati ovvero che esercitino negli stessi locali.

5. L'avvocato non deve consentire che l'organismo di mediazione abbia sede, a qualsiasi titolo, o svolga attività presso il suo studio o che quest'ultimo abbia sede presso l'organismo di mediazione.

6. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 1 e 2 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura; la violazione dei divieti di cui ai commi 3, 4 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi.

L'Organismo di mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Bologna

L'organismo gestisce le procedure di mediazione civile commerciale e di mediazione familiare. E' sito in Bologna alla Via Ilio Barontini n. 16.

L'istanza di avvio di un procedimento di mediazione (il modulo è pubblicato sul sito [www.ordineavvocatibologna.net /organismo-di-mediazione](http://www.ordineavvocatibologna.net/organismo-di-mediazione)) può essere anticipata via pec a: organismomediazione@ordineavvocatibopec.it, unitamente agli allegati richiesti, consegnando poi l'originale entro il primo incontro di mediazione.

Per aderire alla mediazione è necessario inviare la domanda di adesione (il modulo è pubblicato sul sito), anticipandola via pec a: organismomediazione@ordineavvocatibopec.it, unitamente agli allegati richiesti, consegnando poi l'originale entro il primo incontro di mediazione.



Avv. Antonio Spino cui è dedicato il corso abilitante alle difese d'ufficio

LE DIFESE D'UFFICIO

La disciplina relativa alle modalità di accesso, iscrizione, permanenza e tenuta albi relativi agli iscritti alle difese d'ufficio trova la sua fonte legislativa nell'art. 16 della L. 247 del 2012 (Cd Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) mentre i principali regolamenti normativi di riferimento sono il “*Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio*”^[1] emanato il 12 luglio 2019 dal Consiglio Nazionale Forense e il “*Regolamento per le difese d'ufficio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna*”^[2] approvato all'adunanza del 13 novembre 2019.

I REQUISITI

I requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei difensori d'ufficio sono (art. 1 Reg. CNF):

- a) la partecipazione ad un **corso biennale di formazione e aggiornamento professionale in materia penale**, della durata complessiva di almeno 90 ore, organizzato a livello distrettuale, circondariale o interdistrettuale, dai Consigli dell'Ordine, dalle Camere Penali territoriali e dall'Unione delle Camere Penali Italiane con superamento di un esame finale.

Il titolo ha validità di due anni dal momento in cui viene rilasciato.

In alternativa:

- b) Iscrizione all'Albo ordinario degli Avvocati **da almeno cinque anni continuativi ed esperienza in materia penale** documentalmente comprovata.

In ulteriore alternativa:

- c) Conseguimento del **titolo di specialista** in diritto penale, ai sensi dell'art. 9 L. 247/2012 (si precisa che allo stato devono ancora essere approvati i decreti attuativi della disciplina).

In ogni caso il richiedente dovrà essere in regola con gli obblighi formativi che si intendono assolti allorquando l'avvocato, nell'anno precedente la richiesta, abbia conseguito almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie (salvo rideterminazioni da verificare di anno in anno).

DOMANDA DI INSERIMENTO NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE

1) La domanda di inserimento nell'elenco nazionale dev'essere corredata dalla idonea, adeguata e completa documentazione comprovante uno dei requisiti richiesti ed è presentata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza **tramite piattaforma informatica** (art.4 Reg. CNF) ed in particolare tramite piattaforma Lextel collegandosi al seguente sito:

<https://gdu.consiglionazionaleforense.it>.

2) Nel compilare la domanda ai fini della sussistenza del requisito della prova dell'esperienza in materia penale, è necessario autocertificare ex artt. 46-47 D.P.R. 445/2000 di aver partecipato, anche come sostituto processuale, ad almeno dieci udienze penali, camerali e/o dibattimentali, nel medesimo anno solare cui la richiesta si riferisce.

Non sono considerate valide le udienze di smistamento nelle quali non siano state trattate questioni preliminari o, in mancanza di queste, non sia stato aperto il dibattimento.

Nel novero delle dieci udienze non possono essere conteggiate più di due udienze quale sostituto ex art. 97 co. 4 c.p.p. e non più di tre avanti al Giudice di Pace.

L'autocertificazione dovrà contenere le seguenti indicazioni:

- a) il numero di ruolo del procedimento;
- b) la data e l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si è svolta l'udienza;
- c) l'attività svolta in udienza specificando se ci sia stata, anche alternativamente:
 - trattazione di questioni preliminari;
 - formulazione di richiesta di prove;
 - udienza di trattazione;
 - udienza di discussione;

d) le iniziali di nome e cognome dell'assistito;

e) in quale veste l'avvocato abbia patrocinato (difensore di fiducia, d'ufficio ex art. 97 co. 1 c.p.p., difensore d'ufficio ex art. 97 co. 4 c.p.p.; sostituto processuale ex art. 102 c.p.p.).

Il dichiarante dovrà inoltre attestare di **non avere riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento** con provvedimento definitivo o, in caso contrario, precisare se le stesse siano state riportate nei cinque anni antecedenti alla richiesta e di essere in regola con gli obblighi formativi (dichiarazioni soggetto a verifica da parte del COA di appartenenza).

Il Consiglio dell'Ordine inoltra la domanda al CNF esprimendo un parere al riguardo (con facoltà di richiedere previamente un colloquio con il richiedente o eventuale integrazioni).

E' altresì possibile che vengano fatti controlli a campione sull'esibizione dei verbali di udienza richiamati e in generale sulle dichiarazioni rese.

DOMANDA DI PERMANENZA NELL'ELENCO UNICO NAZIONALE

Si tratta della domanda che tutti gli iscritti nell'elenco dei difensori d'ufficio possono presentare perentoriamente entro il 31 dicembre di ogni anno successivo a quello dell'inserimento nell'elenco unico nazionale o a quello relativo all'ultima richiesta di permanenza presentata.

Tale domanda necessita unicamente dell'indicazione del requisito di comprovata esperienza in materia penale mediante l'autocertificazione sulla partecipazione alle udienze così come descritta nel punto precedente e di essere in regola con gli obblighi formativi (almeno 15 crediti formativi di cui 3 nelle materie obbligatorie salvo nuove rideterminazioni).

Analogamente alla richiesta di inserimento, il Consiglio dell'Ordine, entro quarantacinque giorni, inoltrerà la domanda al CNF esprimendo il proprio parere sulla sussistenza dei requisiti.

Qualora la domanda sia incompleta ovvero non venga presentata entro il termine perentorio del 31 dicembre, l'avvocato è cancellato d'ufficio ma la cancellazione non fa venire meno gli incarichi precedentemente ricevuti (con conseguenze anche di natura deontologica, si vedano gli art. 11 co. 3 e art. 26 co. 4 del Codice Deontologico Forense).

Avverso il provvedimento di rigetto della domanda di inserimento nell'elenco nazionale, l'interessato, entro trenta giorni dalla notificazione o comunicazione della delibera, può proporre ricorso in opposizione al Consiglio Nazionale Forense.

Il ricorso in opposizione è presentato personalmente presso la sede amministrativa del Consiglio Nazionale Forense, ovvero mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata. La data di spedizione vale quale data di presentazione.

Le modalità di svolgimento del procedimento di opposizione sono disciplinate dall'art. 8 del “*Regolamento per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco unico nazionale degli avvocati iscritti negli albi disponibili ad assumere le difese d'ufficio*”, approvato dal Consiglio Nazionale Forense^[3].

ISCRIZIONE NELLE LISTE DEI DIFENSORI D'UFFICIO

AVANTI AL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Ai fini dell'inserimento nelle liste dei difensori d'ufficio avanti il Tribunale per i minorenni è richiesta la partecipazione ad un corso sul diritto minorile organizzato dal Consiglio dell'Ordine d'intesa con il Tribunale per i minorenni e la Procura Generale presso il Tribunale per i minorenni.

La domanda di inserimento e permanenza nella specifica lista dovrà essere inoltrata al Consiglio dell'Ordine di appartenenza che la trasmetterà, unitamente al proprio parere e alla documentazione prescritta all'Ordine distrettuale il quale ricevuta la domanda di inserimento o di permanenza, verificato l'inserimento del richiedente nell'elenco unico nazionale e il parere espresso dall'Ordine circondariale, delibera l'inserimento o la permanenza nella lista dei difensori d'ufficio innanzi al Tribunale per i minorenni.

Resta salva la facoltà dell'Ordine distrettuale di valutare discrezionalmente il requisito relativo alla specifica preparazione nel diritto minorile. La domanda di permanenza deve essere presentata entro il 31 dicembre di ogni anno e gli iscritti nella suindicata lista dovranno altresì rispettare i requisiti di permanenza nell'elenco unico nazionale dei difensori di ufficio (valgono le stesse regole sui doveri di formazione professionale sopra richiamati e l'avvocato che scelga di cancellarsi dall'elenco deve farne espressa richiesta, rimanendo titolare degli incarichi precedentemente assunti).

DOVERI DEONTOLOGICI E OBBLIGHI

DEL DIFENSORE D'UFFICIO

La difesa d'ufficio è – ai sensi dell'art. 97 co. 1 e 5 c.p.p. – obbligatoria, irrinunciabile e immutabile. Il difensore d'ufficio ha l'obbligo di prestare il patrocinio e può essere sostituito solo per giustificato motivo. Lo svolgimento dell'attività del difensore d'ufficio è volontario.

Il difensore d'ufficio è equiparato al difensore di fiducia e “*cessa dalle sue funzioni*” solo “*se viene nominato un difensore di fiducia*” (art. 97 co. 6 c.p.p.), con il conseguenziale obbligo di adempiere ai suoi doveri defensionali dall'atto della nomina fino alla sentenza definitiva; pertanto, la difesa deve essere garantita per tutte le fasi procedurali, fino al passaggio in giudicato della sentenza.

L'avvocato iscritto nell'elenco dei difensori d'ufficio, quando nominato, non può, senza giustificato motivo (ad esempio per incompatibilità o assoluto impedimento), rifiutarsi di prestare la propria attività o interromperla (si veda l'art. 11 n. 3 del Codice Deontologico Forense).

I difensori iscritti nelle liste dei difensori d'ufficio hanno l'obbligo di rendersi reperibili telefonicamente, nei giorni in cui essi risultano di turno secondo le tabelle, dalle ore 0 alle ore 24, rilasciando al momento dell'iscrizione il maggiore numero di recapiti telefonici (studio, cellulare, abitazione, ecc.) e comunicando le successive variazioni; nel caso sia richiesta la sua presenza, il difensore d'ufficio deve essere in grado di raggiungere gli uffici giudiziari in tempi ragionevoli.

Ove il difensore sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve dare tempestiva e motivata comunicazione all'autorità procedente ovvero deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale o che abbia conseguito il titolo di specialista in diritto penale (ex art. 9 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012; ad oggi si è in attesa del decreto attuativo che disciplini l'istituto), il quale, ove accetti, è responsabile dell'adempimento dell'incarico.

Il difensore d'ufficio, qualora si trovi nell'impossibilità di adempiere all'incarico e non abbia nominato un sostituto, deve – ai sensi dell'art. 30 disp. att. c.p.p. – avvisare immediatamente l'autorità giudiziaria, indicandone le ragioni, affinché provveda alla sua sostituzione. Indipendentemente dalle cause di legittimo impedimento o giustificato motivo, ove dovessero emergere situazioni di incompatibilità è dovere del difensore d'ufficio di darne comunicazione all'autorità che procede, con richiesta di sostituzione e designazione di nuovo difensore d'ufficio.

Il difensore d'ufficio cessa immediatamente dal suo incarico se viene nominato un difensore di fiducia.

È onere del difensore d'ufficio nominato ex art. 97 co. 4 c.p.p. dare immediatamente avviso al difensore di fiducia o al difensore sostituito d'ufficio dell'attività svolta, dell'esito dell'udienza e dell'eventuale data del rinvio.

Il difensore d'ufficio deve dare immediato avviso all'assistito:

- a)** della facoltà di nominare, in qualsiasi momento, un difensore di fiducia, informandolo che anche il difensore d'ufficio ha diritto a essere retribuito;
- b)** che è fatto obbligo all'assistito di retribuire il difensore d'ufficio, secondo quanto previsto dal d.p.r. n. 115/2002 (art. 49 n. 1 del Codice Deontologico Forense);

Tale obbligo non sussiste nel caso di difensore d'ufficio di soggetto minorenni, che viene retribuito direttamente dallo Stato; in questo caso la richiesta di denaro per l'attività difensiva configura illecito disciplinare.

- c)** dei termini previsti per lo svolgimento della difesa;
- d)** che qualora l'assistito versi nelle condizioni reddituali previste dal d.p.r. n. 115/2002, e successive modificazioni, potrà presentare richiesta di ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

Il difensore d'ufficio è tenuto:

- a)** a presentarsi puntualmente nel luogo ove è richiesta la sua presenza;
- b)** a svolgere il mandato secondo le norme previste dal Codice Deontologico Forense, e in particolare con impegno, diligenza, sollecitudine, lealtà e correttezza, assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale nonché la preparazione professionale richiesta e necessaria allo svolgimento dell'incarico (artt. 12, 14, 15, 19 e 26 del Codice Deontologico Forense);
- c)** a segnalare al Consiglio dell'Ordine l'uso improprio del ricorso alle sostituzioni ex art. 97 co. 4 c.p.p., in nome dell'effettività della difesa;
- d)** a portare a termine il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale, sino a intervenuta nomina del nuovo difensore.

DOVERE DI VIGILANZA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE

Il Consiglio dell'Ordine vigila sul rispetto dei doveri deontologici, nonché sul rispetto delle disposizioni del Regolamento (in particolare, qualsiasi segnalazione viene indirizzata sia al Consiglio di Disciplina che al Consiglio dell'Ordine).


Il Presidente del Consiglio dell'Ordine, pervenuta segnalazione da parte degli uffici giudiziari nei confronti di un difensore d'ufficio, incarica di volta in volta un Consigliere di svolgere istruttoria, volta ad accertare le motivazioni sottese alla mancata comparizione del difensore d'ufficio in udienza e/o ad attività per le quali era stato designato.

Terminata l'istruttoria, il Consigliere delegato illustra il fascicolo al Consiglio dell'Ordine, che delibera dichiarando giustificata oppure non giustificata la mancanza oggetto della segnalazione.

Qualora un avvocato sia oggetto di tre segnalazioni da parte dell'autorità giudiziaria per manchevolezze non giustificate verificatesi negli ultimi tre anni, il Consiglio dell'Ordine, previo svolgimento di adeguata istruttoria, renderà parere negativo al Consiglio Nazionale Forense.

In ogni caso, integrando la mancata partecipazione alle udienze e/o alle attività per le quali il difensore d'ufficio era stato designato una possibile violazione dell'art. 38 del Codice Deontologico Forense, ogni segnalazione pervenuta dall'autorità giudiziaria sarà trasmessa al Consiglio distrettuale di disciplina, per quanto di sua esclusiva competenza.

Per un maggior approfondimento delle questioni trattate si rimanda all'integrale contenuto dei regolamenti richiamati in epigrafe nonché alla sezione dedicata del sito internet del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna (<https://bit.ly/3vMVlrK>).



IL PARERE DI CONGRUITÀ

La Legge Professionale prevede (art. 13, co. 9, L. 247/2012) che, in caso di mancato accordo tra Avvocato e Cliente in merito al compenso professionale, entrambi possano rivolgersi al Consiglio dell'Ordine affinché esperisca un **tentativo di conciliazione**. L'Avvocato, inoltre, può richiedere al Consiglio un parere sulla congruità del compenso in relazione all'opera prestata. Il tentativo di conciliazione può essere esperito anche su richiesta del Cliente che abbia avuto notizia o che voglia “prevenire” (in questi casi, generalmente, si parla di “ricorso in prevenzione”) l’emanazione di un parere di congruità contestando il compenso richiesto (o che potrà essere richiesto) dall'Avvocato. Con il rilascio del parere di congruità, l'Avvocato può proporre ricorso per ottenere un decreto ingiuntivo (ai sensi dell'art. 633, primo comma, n. 2), c.p.c.) per il pagamento dei relativi onorari.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bologna ha adottato un proprio *“Regolamento sul rilascio dei pareri di congruità dei compensi”* (scaricabile dal sito dell'Ordine), con il quale disciplina, appunto, sia il procedimento per il rilascio dei pareri di congruità, sia il tentativo di conciliazione.

Il Regolamento istituisce un'apposita Commissione (articolata in sottocommissioni) *“la quale esamina, istruisce e riferisce al Consiglio, ovvero provvede direttamente, sulle istanze aventi ad oggetto la liquidazione dei compensi degli Avvocati, sulle richieste di parere di congruità in prevenzione e sui procedimenti di conciliazione”*.

Ai sensi del Regolamento, gli Avvocati possono depositare l'istanza via PEC (all'indirizzo: pareridicongruita@ordineavvocatibopec.it) oppure in forma cartacea presso la Segreteria dell'Ordine indicando dettagliatamente le attività svolte (e le relative voci di parametro applicabili), il valore della pratica, il numero delle parti coinvolte (e le ragioni per le quali si richieda l'eventuale aumento rispetto ai parametri medi), la descrizione sommaria dell'attività prestata e la comunicazione al Cliente del preventivo di massima (si precisa che, ove sussista un accordo tra le parti sul compenso, il parere non viene reso).

L'istanza di parere deve riguardare l'intera attività svolta e non solamente eventuali crediti residui.

Dopo la presentazione dell'istanza, le parti (sia l'Avvocato che il Cliente) ricevono la comunicazione di avvio del procedimento, con l'indicazione della facoltà di depositare atti e documenti e di richiedere, nel termine di 10 giorni, il tentativo di conciliazione.

Il parere viene dunque reso nel termine di 60 giorni, salve le sospensioni che possono essere disposte nel caso in cui sia necessario integrare la documentazione oppure laddove sia esperito il tentativo di conciliazione. Il rilascio del parere è subordinato al versamento di un importo pari al 2% (diritti di redazione e rilascio) dei compensi liquidati nel parere stesso.

Il procedimento di conciliazione può essere attivato sia nel corso del procedimento per il rilascio del parere di congruità, sia autonomamente.

In ogni caso, il procedimento si svolge davanti ad un Consigliere alla presenza delle parti o in videoconferenza. Il Consigliere "responsabile" dispone la convocazione delle parti e darà atto del raggiungimento o meno dell'accordo. Ove l'accordo sia raggiunto, il relativo verbale, ai sensi della Legge Professionale (art.29, primo comma, lett. O) "*depositato presso la cancelleria del tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula*". In mancanza di accordo, invece, potrà proseguire il procedimento volto al rilascio del parere di congruità.

E ALTRE TIPOLOGIE DI PARERI RICHIEDIBILI AL COA



Oltre che sulla congruità dei compensi, i Consigli degli Ordini, per prassi risalente e consolidata, esprimono pareri su quesiti che siano rivolti dagli iscritti oltre che in materia “tariffaria” **anche in materia deontologica e ordinamentale**. Infatti, in base alla Legge Professionale, il Consiglio dell’Ordine “tutela l’indipendenza e il decoro professionale e **promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri**”.

Inoltre, benché il Consiglio dell’Ordine non eserciti più potestà disciplinare (oggi affidata in via esclusiva ai Consigli Distrettuali di Disciplina) esso mantiene un importante ruolo di vigilanza e segnalazione.

A tali fini, il Consiglio svolge una costante attività interpretativa della Legge Professionale, della normativa deontologica e, più in generale, degli atti normativi e regolamentari che incidono sull’esercizio della Professione.

Si tratta di un’attività in larga parte propedeutica anche allo svolgimento delle ulteriori funzioni attribuite al Consiglio dell’Ordine dalla legge professionale (tenuta degli albi, verifica della continuità professionale, tentativo di composizione nelle contestazioni tra iscritti o tra iscritti e clienti, nonché “ogni altra attività ritenuta necessaria per il conseguimento dei fini istituzionali, per la tutela del ruolo dell’avvocatura nonché per l’organizzazione di servizi per l’utenza e per il miglior esercizio delle attività professionali”) che il Consiglio svolge non solo mediante la pubblicazione di circolari (interpretative ed attuative), ma anche appunto mediante l’espressione di pareri su questioni sollevate da singoli iscritti su materie che riguardino l’esercizio della Professione (i.e. ipotesi di incompatibilità, patrocinio a spese dello Stato, previdenza, società tra avvocati, testimonianza dell’avvocato, corrispondenza tra Colleghi, divieto di pubblicità...).

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna pubblica sulla rivista “Bologna Forense” i pareri che siano di particolare interesse per gli iscritti al Foro (consultabili all’indirizzo <https://www.bolognaforense.net/category/attivita-consiglio/pareri-deontologici/>).

Bandi CASSA FORENSE

Cassa Forense non è solo previdenza per il futuro pensionistico degli avvocati, ma negli ultimi anni è anche assistenza per i professionisti del Foro, erogando regolarmente prestazioni di diversa natura e in diversi ambiti: dall'indennità di maternità al contributo per spese funerarie, dalla partecipazione alle spese sostenute per l'assistenza infermieristica domiciliare prestata in conseguenza di infortuni all'assistenza in caso di eventi straordinari che hanno determinato una situazione di grave difficoltà economica, fino ad arrivare ai più recenti interventi emergenziali dovuti alla crisi pandemica ancora in corso.

Cassa Forense emette ciclicamente anche bandi specifici di welfare, di cui si segnalano quelli ancora aperti, ritenuti interessanti ai fini del presente vademecum, con riserva di aggiornare:

- bando n. 8/2021, cd. "Premio Marco Ubertyni" per l'assegnazione di premi (importo globale stanziato: 156.000,00 €.) in favore di iscritti che abbiano conseguito l'abilitazione nella sessione di esami per l'iscrizione all'Albo degli avvocati indetta nell'anno 2020 con la più alta votazione. La domanda di partecipazione – da trasmettere unicamente a mezzo PEC – dovrà essere inviata entro il 2.05.2022. Possono parteciparvi gli iscritti alla Cassa, o iscritti all'Albo con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, che non abbiano superato il 35° anno di età alla data del 15.10.2021 (giorno di pubblicazione del bando). Nell'ambito di ciascun distretto di Corte di appello, il premio è di € 3.000,00 per il primo classificato, € 2.000,00 per il secondo classificato ed € 1.000,00 per il terzo classificato. Per ogni altra informazione, si invita a consultare la pagina web dedicata:

<https://www.cassaforense.it/gare-pubbliche/bandi-assistenza/bando-n-82021-premio-marco-ubertyni-anno-2021/>

- Bando n. 1/2022 per l'assegnazione di contributi per l'acquisto di strumenti informatici per lo studio legale (importo globale stanziato: 1.600.000,00 €.) in favore di Avvocati e Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, entro le ore 24,00 del 15 giugno 2022 esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

- Bando n. 6/2022 per l'assegnazione di contributi per spese di frequenza di Centri estivi dei figli minori degli iscritti alla Cassa in favore di Avvocati e Praticanti Avvocati che, alla data della sua pubblicazione, siano iscritti alla Cassa o con procedimento di iscrizione alla Cassa in corso, non sospesi ai sensi dell'art. 20 della L. n° 247/12, né cancellati dall'Albo/Registro dei Praticanti Avvocati ed in possesso dei requisiti di cui all'art. 4.

La domanda per l'assegnazione del contributo deve essere inviata, a pena di inammissibilità, a partire dal 01 ottobre 2022 e sino alle ore 24,00 del 31 ottobre 2022, esclusivamente tramite l'apposita procedura on-line attivata sul sito internet della Cassa www.cassaforense.it.

Bandi REGIONE EMILIA ROMAGNA

Fondo regionale microcredito

Scade al 31.12.2022 il bando per accedere al Fondo regionale mediocredito con cui la Regione Emilia-Romagna intende promuovere l'accesso al credito per lo sviluppo delle attività di lavoro autonomo, libero professionale e di microimpresa.

Possono beneficiarne i lavoratori autonomi e liberi professionisti operanti in Emilia-Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano titolari di partita I.V.A. da non più di cinque anni e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi inferiore a 100.000 €, nonché forme aggregate tra professionisti operanti in Emilia Romagna, che alla data di presentazione della domanda siano avviate da non più di cinque anni e che dichiarino un fatturato negli ultimi 12 mesi al massimo di 200.000 €

Gli interventi coperti dal fondo spaziano dall'acquisizione di beni e servizi strumentali all'attività svolta, ai corsi di formazione, anche di natura universitaria o postuniversitaria, volti ad elevare la qualità professionale e le capacità tecniche e gestionali del lavoratore autonomo, dell'imprenditore e dei relativi dipendenti, le esigenze di liquidità connesse allo sviluppo dell'attività, compreso il costo di personale aggiuntivo, gli investimenti in innovazione, in prodotti e soluzioni di ICT.

Il finanziamento, erogato mediante mutuo chirografario a tasso 0, compreso da un minimo di 5.000 euro a un massimo di 25.000 euro, ha una durata massima di 5 anni, comprensiva della possibilità di godere di 1 anno di preammortamento. Il rimborso dei finanziamenti è regolato sulla base di un piano con rate mensili trimestrali.

BORSE DI STUDIO EROGATE DAL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BOLOGNA

Per l'anno 2022 il nostro Consiglio dell'Ordine, da sempre vicino ai giovani Colleghi che si avviano alla professione, ha deliberato di istituire le seguenti borse di studio:

- 1) sei borse di studio dell'importo di € 1.500,00 ciascuna riservate ai giovani avvocati iscritti al nostro Ordine che abbiano riportato il migliore punteggio nella votazione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense presso la Corte d'Appello di Bologna, superato nella sessione d'esame 2020. Potranno concorrere alla borsa di studio coloro che non abbiano superato i 28 anni nell'anno 2022; che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, condanne, né abbiano carichi pendenti; che non siano già assegnatari dei premi Jacchia o Vighi. Entro 5 giorni dalla data di comunicazione di assegnazione della borsa, i candidati prescelti dovranno far pervenire alla segreteria del Consiglio dell'Ordine autocertificazione di non avere precedenti penali, carichi pendenti o subito sanzioni disciplinari. Le borse di studio verranno assegnate entro il 15.06.2022 in base alla graduatoria rilasciata dall'ufficio della Corte d'Appello di Bologna, competente per l'esame. In caso di parità di punteggio attribuito ai migliori candidati, l'importo della borsa di studio verrà equamente diviso tra gli stessi.

2) sei borse di studio dell'importo di € 1.200,00 ciascuna, riservate ai tirocinanti iscritti al nostro Ordine che abbiano svolto almeno dodici mesi di pratica presso uno studio professionale, che siano in condizioni economiche insufficienti per affrontare il prescritto tirocinio e si siano resi particolarmente meritevoli; che non superino i 26 anni di età nell'anno 2022; che non abbiano precedenti penali o carichi pendenti o riportato sanzioni disciplinari.

I candidati alle borse **di cui al punto 2)** dovranno far pervenire le domande in carta semplice al Consiglio dell'Ordine, inviandole tramite e-mail all'indirizzo info@ordineavvocatibologna.net, **entro il termine del 31 marzo 2022**, unitamente alla seguente documentazione:

- 1) autocertificazione relativa allo stato di famiglia;
- 2) copia semplice delle dichiarazioni dei redditi o dell'ISEE degli ultimi due anni del nucleo familiare;
- 3) curriculum degli studi compiuti e votazioni riportate negli esami universitari e di laurea;
- 4) relazione sulle attività svolte durante il periodo di tirocinio riguardanti la redazione di atti, le ricerche giurisprudenziali, la partecipazione alle udienze o ogni altra attività professionale svolta nel periodo; la relazione dovrà essere sottoscritta anche dall'avvocato presso il quale la pratica è svolta ed eventualmente integrata con le referenze scritte di altri avvocati presso i quali siano stati svolti altri periodi di pratica;
- 5) autocertificazione relativa all'assenza di precedenti penali, carichi pendenti e sanzioni disciplinari.

3) una borsa di studio in memoria dell'Avv. Francesco Berti Arnoaldi Veli, dell'importo di euro 3.000,00, riservata ai tirocinanti e giovani avvocati di età non superiore ai 35 anni nel 2022, iscritti all'Ordine degli Avvocati di Bologna, che non abbiano riportato sanzioni disciplinari, condanne penali, né abbiano carichi pendenti. I candidati dovranno presentare un elaborato sul tema de "*L'avvocato nella storia: gli ideali di libertà e giustizia*". I candidati faranno pervenire l'elaborato in carta semplice al Consiglio dell'Ordine, depositandolo in Segreteria o inviandolo tramite e-mail all'indirizzo info@ordineavvocatibologna.net, **entro il 15 settembre 2022**, unitamente ad autocertificazione di non avere riportato sanzioni disciplinari, condanne penali e di non aver in corso procedimenti penali a proprio carico. Gli elaborati verranno valutati dalle Commissioni Borse di studio, Internazionale e Diritti Umani riunite in seduta congiunta.

In caso di parità di punteggio, attribuito ai migliori candidati, l'importo della borsa di studio verrà equamente diviso tra gli stessi.

La borsa sarà assegnata con delibera del Consiglio dell'Ordine entro il 31.12.2022 secondo la graduatoria di merito.

ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER GLI AVVOCATI

Il 4 luglio 2017 è entrato in vigore il D. Lgs. 90 del 25.5.2017, di recepimento della Direttiva UE 2015/849. La scelta del Governo è stata quella di sostituire integralmente il testo del decreto 231/2007, senza abrogarlo (d'ora innanzi la "Legge Antiriciclaggio"). Il 10 novembre 2019 è entrato in vigore il D.Lgs. n. 125/2019 che ha recepito la V direttiva (UE) 2018/843 del Parlamento Europeo.

Le novità più rilevanti per gli Avvocati riguardano:

- l'abolizione dell'obbligo di tenuta del registro dei clienti, fermo restando l'obbligo di conservazione, tra gli altri, dei documenti di identificazione;
- una più ampia applicazione del principio dell'approccio basato sul rischio;
- una revisione del sistema sanzionatorio;
- una rivisitazione della struttura dell'adeguata verifica della clientela, con particolare riguardo ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Obblighi introdotti dalle disposizioni antiriciclaggio in capo agli Avvocati

- l'obbligo di identificazione del cliente e del c.d. "titolare effettivo";
- l'obbligo di conservazione dei dati relativi al cliente ed all'operazione;
- l'obbligo di effettuare l'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo;
- l'obbligo di astenersi dall'effettuare l'operazione in presenza di impossibilità di effettuare l'adeguata verifica del cliente o del titolare effettivo;
- l'obbligo di effettuare una segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria ("UIF") istituita presso la Banca di Italia, qualora l'Avvocato sappia, sospetti o abbia motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute o tentate operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

- l'obbligo di formazione del personale e dei collaboratori;
- l'obbligo di segnalare al Ministero dell'Economia trasferimenti di denaro contante effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi per importi pari o superiori a 3.000,00 euro (*rectius* € 2.000,00^[1]);
- l'obbligo di adottare presidi e procedure, adeguati alla natura e alla dimensione dello Studio, al fine di mitigare e gestire i rischi di riciclaggio e di terrorismo.

[1] Legge n. 15 del 25/2/2022 di conversione del decreto legge del 30.12.2021 n. 228

Obbligo di identificazione del cliente

L'identificazione consiste nella verifica – tramite il controllo di un documento d'identità valido e non scaduto dell'identità del cliente e del soggetto per conto del quale egli eventualmente operi (il cd. "titolare effettivo"). Nel caso del cittadino extracomunitario sfornito di documento di identità, l'identificazione può essere fatta tramite il permesso di soggiorno oppure il titolo di viaggio per stranieri rilasciato dalla Questura.

L'obbligo di identificazione scatta:

- in occasione dell'instaurazione di un rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per l'esecuzione di una prestazione professionale;
- in occasione dell'esecuzione di un'operazione occasionale, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento di importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con una operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare

un'operazione frazionata ovvero che consista in un trasferimento di fondi, come definito dall'articolo 3, paragrafo 1, punto 9, del regolamento (UE) n. 2015/847 del Parlamento europeo e del Consiglio, superiore ad euro mille;

- in presenza di operazioni finanziarie;
- in presenza di operazioni di valore indeterminato o non determinabile;
- nel caso di costituzione, gestione o amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe;
- quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati ottenuti ai fini dell'identificazione di un cliente;
- quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da ogni esenzione o deroga o soglia applicabile.

L'obbligo di identificazione deve essere assolto in tutti i casi in cui sussiste l'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette.

Infine, se il cliente opera in nome o per conto di una società o di un ente, l'Avvocato deve verificare il potere di rappresentanza.

Titolare effettivo

L'art. 1, comma 2 lett. pp) della L. Antiriciclaggio indica come titolare effettivo la persona fisica o le persone fisiche, diverse dal cliente, nell'interesse della quale o delle quali, in ultima istanza, il rapporto continuativo è instaurato, la prestazione professionale è resa o l'operazione è eseguita.

Cliente

La Legge Antiriciclaggio definisce – all'art. 1 lettera “f” il cliente come “il soggetto che instaura rapporti continuativi, compie operazioni ovvero richiede ed ottiene una prestazione professionale a seguito del conferimento di un incarico.”

L'identificazione deve essere effettuata prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, ovvero prima dell'esecuzione di un'operazione occasionale.

È richiesto:

- un documento di identità valido, al momento in cui la prestazione professionale viene svolta a favore del cliente, e la presenza fisica del cliente.

La presenza fisica non è necessaria, tra gli altri, per il cliente:

- già precedentemente identificato dall'Avvocato, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate rispetto allo specifico profilo di rischio del cliente;
- i cui dati identificativi risultino da atto pubblico, scrittura privata autenticata o da documenti recanti la firma digitale;
- in possesso di identità digitale ex art. 64 Codice dell'Amministrazione Digitale (ad es. il Sistema Pubblico di Identità Digitale);
- i cui dati identificativi risultino da dichiarazione della rappresentanza e dell'autorità consolare italiana o da altro professionista, residente in un paese U.E., che ha identificato il cliente in applicazione della normativa di recepimento della Direttiva 2001/97.

Infine, la presenza del cliente non è necessaria in caso di rilascio di idonea attestazione di previa identificazione da parte di intermediari abilitati, di enti creditizi ed enti finanziari dei paesi membri dell'U. E., e di banche anche estere, che applicano misure equivalenti a quelli della direttiva 2005/60/CE nonché di banche estere e situate in Paesi aderenti al GAFI, cioè il Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale.

È possibile e consentito delegare con atto che deve essere scritto l'acquisizione dei dati identificativi ad un collaboratore o ad un dipendente dello Studio.

Modalità di identificazione del Titolare effettivo

Per identificare il titolare effettivo l'Avvocato può fare ricorso a pubblici registri, elenchi, atti o documenti pubblicamente disponibili (ad esempio le visure camerali estratte dal Registro delle Imprese) oppure fare riferimento ad una dichiarazione scritta resa dal cliente in cui quest'ultimo indica – sotto la propria responsabilità – i riferimenti del titolare effettivo (o dei titolari effettivi, se sono più di uno).

L'identificazione del titolare effettivo ha luogo contestualmente all'identificazione del cliente.

Società

Qualora il cliente sia una società, l'identificazione del cliente ha luogo attraverso la verifica del potere di rappresentanza della persona fisica (o delle persone fisiche) delegate alla firma per l'operazione da svolgere. L'Avvocato dovrà altresì verificare l'identità del titolare effettivo (o dei titolari effettivi).

Procedura semplificata

Qualora l'incarico provenga da un Collega, la Legge Antiriciclaggio all'art. 27, prevede una procedura semplificata a beneficio dell'Avvocato nominato dal Collega (ad esempio un domiciliatario): infatti quest'ultimo, in alternativa alle formalità di identificazione ordinarie, potrà ottenere dal collega che conferisce l'incarico un'attestazione in cui il Collega mandante attesta di avere lui stesso eseguito gli obblighi previsti in materia di antiriciclaggio congiuntamente ad una copia della documentazione identificativa prevista dalla legge (documento di identità, visura camerale etc.).

Obblighi di conservazione

L'Avvocato conserva i documenti, i dati e le informazioni utili a prevenire individuare o accertare eventuali attività di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, all'interno del singolo fascicolo della pratica.

Per le finalità di cui sopra dovranno pertanto essere conservati i documenti acquisiti in sede di adeguata verifica che consentano di ricostruire:

- la data di instaurazione del rapporto continuativo o di conferimento dell'incarico;
- i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e sulla natura dell'incarico;
- la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- i mezzi di pagamento utilizzati.

Ad ogni buon conto si segnala che è stato eliminato l'obbligo di istituzione e compilazione del registro antiriciclaggio. In caso di conferimento di nuovo incarico da parte di un cliente già identificato, una seconda identificazione non è necessaria, a meno che non vi siano aggiornamenti rispetto alle informazioni ricevute in sede di prima registrazione. Dovranno essere peraltro conservate le informazioni relative al nuovo incarico.

I dati e le informazioni sono conservati per 10 anni dalla conclusione della prestazione professionale, nel rispetto delle norme dettate dal codice della privacy, esclusivamente per le finalità di trattamento dell'antiriciclaggio ed in modo tale da evitare qualsiasi perdita di dati e devono garantire:

- l'accessibilità completa e tempestiva da parte delle autorità che svolgono le indagini;
- la tempestiva acquisizione da parte dell'avvocato con indicazione della data di acquisizione;
- l'integrità e non alterabilità dei dati anche successivamente all'acquisizione;

- la trasparenza la completezza e chiarezza dei dati;

I dati possono essere conservati anche a mezzo di strumenti informatici. L'acquisizione dei dati deve essere tempestiva, l'art. 32, comma 2 lettera b) considera tempestiva l'acquisizione effettuata entro 30 giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

Ai sensi dell'art. 32, 2 lett. a) l'accessibilità di questi dati ed informazioni alle autorità deve essere completa e tempestiva, è pertanto venuto meno l'obbligo di consegna entro tre giorni.

I dati raccolti dal cliente al fine dell'identificazione e gli altri dati da conservare sono riconducibili a dati ed informazioni di cui al Codice della Privacy, pertanto si applicheranno gli altri obblighi ed adempimenti previsti dal Codice della Privacy.

Segnalazione delle operazioni sospette

Le disposizioni antiriciclaggio introducono l'obbligo di segnalazione all'Unità di Informazione Finanziaria della Banca d'Italia - l'UIF - di ogni operazione del cliente che per caratteristiche, entità, natura o per qualsivoglia altra circostanza conosciuta in ragione delle funzioni esercitate induca l'Avvocato a sospettarne ragionevolmente – in base agli elementi a sua disposizione, ed altresì tenuto conto della capacità economica e dell'attività svolta dal soggetto cui è riferita – la natura di operazione di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, almeno tentata, o che i fondi che ne costituiscono oggetto siano di provenienza illecita.

In particolare, e più in concreto, l'Avvocato deve: utilizzare le informazioni in proprio possesso e che sono quelle evidentemente raccolte e ricevute nell'ambito dell'attività professionale prestata; conoscere pertanto “adeguatamente” il cliente con riguardo:

- alle attività da questo svolte;
- alle sue capacità economiche;
- alle finalità da questo perseguite.

L'Avvocato, infatti, dovrà rilevare “eventuali incongruenze”, rispetto alla capacità economiche ed alle attività svolte da quest'ultimo.

Un elemento sul quale la Legge Antiriciclaggio invita a porre particolare attenzione è l'accertamento della qualità di “**persona politicamente esposta**” in capo al cliente, vale a dire il fatto che il cliente occupi o abbia occupato, in Italia o all'estero, incarichi politici di vertice (quali, tra gli altri, Capo di Stato, Capo di Governo, parlamentare, membro del c.d.a. di società statali, membro delle corti supreme o delle corti giurisdizionali di ultima istanza, ambasciatore, Sindaco di comune superiore ai 15.000 abitanti, direttore generale di ASL nonché familiari e persone che notoriamente intrattengono con gli stessi rapporti stretti).

I dati raccolti dal cliente al fine dell'identificazione e gli altri dati da conservare sono riconducibili a dati ed informazioni di cui al Codice della Privacy, pertanto, prima del trattamento del dato l'Avvocato dovrà rilasciare al cliente l'informativa di cui all'art. 13 del Codice della Privacy, all'interno della quale sarà necessario inserire che i dati forniti potranno essere utilizzati per le finalità previste dalla legislazione in materia di antiriciclaggio

Strumenti utilizzabili dall'Avvocato

- I principi contenuti nella Legge Antiriciclaggio;
- Gli Indicatori di Anomalia contenuti nel decreto ministeriale 16 aprile 2010 (il cd. DM Giustizia);
- Gli Schemi di Anomalia predisposti dall'UIF in relazione a diverse fattispecie;
- Le regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione nazionali (CNF).

Gli Indicatori di Anomalia si propongono di ricostruire il quadro normativo di riferimento e di fornire una serie di "indici" e di "criteri generali" utili al fine di consentire all'Avvocato di porsi consapevolmente di fronte all'assolvimento dell'obbligo di segnalazione. Sono delineate infatti 4 macro-categorie di indicatori di cui si riportano i principali elementi:

- Indicatori connessi al cliente;
- Indicatori connessi alle modalità di esecuzione delle prestazioni professionali;
- Indicatori relativi alle modalità di pagamento dell'operazione;
- Indicatori relativi alla costituzione e amministrazione di società, trust ed enti analoghi;
- Indicatori relativi ad operazioni aventi ad oggetto beni immobili o mobili registrati;
- Indicatori relativi ad operazioni contabili e finanziarie.

Gli Schemi di Anomalia sono disponibili sul sito internet della Banca d'Italia, all'indirizzo: <http://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia>) e sono costituiti da una serie di provvedimenti relativi a comportamenti anomali in settori particolari o modalità particolari di riciclaggio.

Approccio basato sul rischio

Gli obblighi di adeguata verifica del cliente sono assolti dall'Avvocato commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente, rapporto continuativo, prestazione professionale richiesta, operazione oggetto dell'incarico.

La Legge Antiriciclaggio fornisce dei parametri di base da prendere in considerazione per valutare il rischio antiriciclaggio connesso al singolo incarico.

Tali parametri riguardano sia il cliente, sia l'operazione, il rapporto continuativo e la prestazione professionale richiesta. Nel dettaglio i parametri relativi al cliente impongono all'Avvocato di valutare:

1. la natura giuridica;
2. la prevalente attività svolta;
3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
4. l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte.

Ai fini della valutazione del rischio, è opportuno utilizzare anche gli schemi e gli indicatori di anomalia sopra indicati.

Indice di basso rischio

In caso di basso rischio di riciclaggio sono sufficienti le seguenti misure di semplificazione degli obblighi di adeguata verifica:

- È sufficiente ai fini dell'identificazione l'acquisizione in fotocopia del documento di identità del cliente;
- con riferimento alla identificazione dell'eventuale titolare effettivo e verifica della sua identità: è sufficiente una dichiarazione, purché ragionevolmente attendibile, dello stesso titolare effettivo ovvero una dichiarazione del cliente ex art. 22 del decreto con allegata – se del caso - la relativa documentazione atta ad identificare il titolare effettivo, come ad es. visura CCIA, e senza necessità di acquisire copia del documento di

identità del titolare effettivo;

- con riferimento alla richiesta di informazioni sullo scopo e sulla natura prevista della prestazione professionale: è sufficiente basarsi sulle dichiarazioni rese dal cliente, purché ragionevolmente attendibili;
- con riferimento al controllo costante nel corso della prestazione professionale: è sufficiente che esso sia più dilazionato e meno pervasivo e dettagliato.

In ogni caso, in presenza di un basso rischio di riciclaggio, l'Avvocato sarà esentato:

- dal raccogliere informazioni dettagliate sulla situazione economico-patrimoniale del cliente;
- dallo svolgimento di una verifica specifica della provenienza dei fondi e delle risorse nella disponibilità del cliente.

Casi di esenzione dall'obbligo di segnalazione dell'operazione

Le disposizioni antiriciclaggio recano una serie di importanti esenzioni dall'obbligo di segnalazione. È stabilita pertanto l'esenzione dall'obbligo di segnalazione allorché le informazioni sono ricevute da un cliente con riferimento ad un procedimento giudiziario, ivi inclusi i procedimenti arbitrali, le negoziazioni assistite ed i procedimenti innanzi ad organismi di conciliazione previsti dalla legge.

Inoltre, ogni informazione prodromica o collegata all'espletamento dei compiti di difesa, ed altresì ogni informazione ricevuta dall'Avvocato con riferimento alla consulenza resa al cliente sull'eventualità di intentare o evitare un procedimento giudiziario, anche tramite una convenzione di negoziazione assistita, non dovrà in alcun modo essere segnalata.

Un'ulteriore esenzione dall'obbligo di segnalazione è infine espressamente prevista allorché l'Avvocato esamini la "posizione giuridica" del cliente, e ciò evidentemente non necessariamente in una fase prodromica o connessa ad un procedimento giudiziario.

L'Avvocato (unitamente ai suoi dipendenti e collaboratori) non incorre in responsabilità di alcun tipo in caso di segnalazione all'UIF. La segnalazione non costituisce violazione del segreto professionale, e ciò comunque a condizione che venga effettuata in buona fede e per le finalità previste dalla normativa antiriciclaggio.

Le disposizioni stabiliscono che l'Avvocato debba segnalare "prima di compiere l'operazione" e comunque "senza ritardo" salvo:

- nei "casi in cui l'operazione non possa essere rinviata tenuto conto della normale operatività";
- nei "casi in cui il differimento dell'operazione possa ostacolare le indagini".

In tali ipotesi gli Avvocati dopo aver "eseguito l'operazione", ne informano l'UIF "immediatamente".

Le disposizioni antiriciclaggio pongono un espresso divieto di informare il cliente in merito alla segnalazione effettuata all'UIF.

Non possono nemmeno informarlo "dell'invio di ulteriori informazioni richieste dalla UIF o dell'esistenza ovvero della probabilità di indagini o approfondimenti in materia di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo a suo carico".

La trasmissione delle segnalazioni alla UIF avviene in via telematica, tramite il portale Internet INFostat-UIF disponibile sul sito internet dell'UIF (<https://infostat-uif.bancaditalia.it/>), previa registrazione e abilitazione dell'Avvocato segnalante al sistema con le modalità indicate con apposite istruzioni disponibili sul sito internet.

Giovane Collega,

auspichiamo che questo vademecum possa essere d'ausilio nella verifica degli adempimenti connessi all'esercizio dell'attività di avvocato. L'obiettivo è quello di fornire un indirizzo su tematiche centrali, deontologiche, previdenziali e tecniche, a colui che si accinge ad intraprendere l'esercizio di una tra le più nobili professioni, indiscusso presidio di legalità. In proposito ci piace riportare il pensiero di Piero Calamandrei, padre fondatore del codice di procedura civile, proprio sulle caratteristiche della professione dell'avvocato: «Molte professioni possono farsi col cervello e non col cuore. Ma l'avvocato no. (...) L'avvocato deve essere prima di tutto un cuore: un altruista, uno che sappia comprendere gli altri uomini e farli vivere in sé, assumere i loro dolori e sentire come sue le loro ambascie. L'avvocatura è una professione di comprensione, di dedizione e di carità. Per questo amiamo la toga: per questo vorremmo che, quando il giorno verrà, sulla nostra bara sia posto questo cencio nero: al quale siamo affezionati perché sappiamo che esso ha servito a riasciugare qualche lacrima, a risollevarne qualche fronte, a reprimere qualche sopruso: e soprattutto a ravvivare nei cuori umani la fede, senza la quale la vita non merita di essere vissuta, nella vincente giustizia»

La Commissione Giovani Avvocati

Doriana De Simone, Ercole Cavarretta, Silvia Fabbri,

Francesco Conte, Samuele Fazzolari, Laura Lo Munno,

Carlo Machirelli, Alessandro Petitto, Chiara Rodio, Valter Vallies.